

# ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

## CONSIGLIO DIRETTIVO

### DELIBERAZIONE N. 13718

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma in data 29 maggio 2015 alla presenza di n. 34 dei suoi componenti su un totale di 34;

- premesso che, in base all'articolo 2 del proprio Statuto, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astro-particellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori, prevedendo forme di sinergia con altri enti di ricerca e il mondo dell'impresa;
- premesso che, nel perseguimento della propria missione, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, promuove e partecipa a collaborazioni, stipula convenzioni e contratti in materia di studio, ricerca e servizi, con enti, società, imprese pubbliche e private, promuovendo il trasferimento al mondo produttivo e alla società delle conoscenze e delle tecnologie acquisite;
- premesso che LFoundry Srl è un'azienda produttrice di tecnologie avanzate analogiche e analogico-digitali operante a livello internazionale, presente in Italia con un importante impianto che supporta la produzione di massa e offre competenze tecnologiche distintive che rendono il sito idoneo nel passaggio dalla R&S alle fasi produttive, in particolare con riguardo alla produzione di sensori di immagine CMOS e di altre tecnologie, ivi compresi Analog-Mixed signals e smart card;
- considerato l'interesse reciproco di INFN ed LFoundry Srl ad attivare forme di collaborazione in relazione ad attività di Ricerca e Sviluppo con riferimento ad Aree Tecnologiche inerenti la microelettronica per la Fisica delle Alte Energie, ed in particolare su nuove applicazioni "Silicon CMOS" ;
- vista la proposta formulata dal Coordinatore del CNTT, Dott. Andrea Vacchi, con nota del 25 maggio 2015, relativa alla stipula di un Accordo Quadro tra INFN e LFoundry Srl per lo svolgimento di attività di Ricerca e Sviluppo (R&S) "*nella realizzazione di elettroniche di rilevatori avanzate in ogni direzione di ricerca in cui INFN è attivo, in particolare per quanto riguarda LHC upgrade*";
- visto l'Accordo di Confidenzialità "*Non Disclosure and Restricted use agreement between INFN and LFoundry S.r.l.*" stipulato tra INFN e LFoundry in data 20 novembre 2014;
- esaminato lo Schema di Accordo Quadro tra INFN e LFoundry Srl allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- visti in particolare, gli articoli 3 e 5 del suddetto Accordo Quadro che prevedono rispettivamente la costituzione di un Comitato Congiunto e la stipula di successivi accordi denominati Statement of Work (SOW) contenenti i "*diritti e le responsabilità delle Parti ivi compresi eventuali impegni finanziari*";

- ritenuto che lo Schema di Accordo Quadro di cui alla presente deliberazione non comporta alcun onere finanziario per l'Istituto;
- su proposta della Giunta Esecutiva;
- con n. 34voti a favore;

#### DELIBERA

- 1) Di approvare lo Schema di Accordo Quadro allegato e che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, finalizzato ad attività di Ricerca e Sviluppo “*con riferimento ad aree tecnologiche inerenti la microelettronica per la Fisica delle Alte Energie e relative applicazioni*” tra l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e LFoundry Srl.
- 2) Di autorizzare il Presidente, o persona da lui delegata, a sottoscrivere lo Schema di Accordo Quadro di cui al precedente numero 1).

COPIA CONFORME  
COPIA CONFORME  
COPIA CONFORME  
COPIA CONFORME  
COPIA CONFORME

IL GIORNO        DEL MESE DI 2015

TRA

**LFOUNDRY S.R.L.**

E

**INFN**

\*\*\*\*\*

**ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE**

\*\*\*\*\*

COPIA CONFORME  
COPIA CONFORME  
COPIA CONFORME  
COPIA CONFORME  
COPIA CONFORME

Il presente Accordo Quadro di Collaborazione (l' "**Accordo**") è efficace dal giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_ 2015

tra

**LFOUNDRY S.R.L.**, società a responsabilità limitata con sede legale in Via A. Pacinotti, 7, 67051 Avezzano (AQ) (di seguito "**LFoundry**");

e

**ISTITUTO NAZIONALE FISICA NUCLEARE**, ente pubblico nazionale di ricerca, vigilato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), con sede legale in Via Enrico Fermi , 40 - 00044 Frascati (Roma) (di seguito "**INFN**").

LFoundry ed INFN sono di seguito definite collettivamente le "Parti" e singolarmente la "Parte".

#### **PREMESSO CHE:**

- INFN è un ente pubblico che svolge attività di ricerca, teorica e sperimentale, nei campi della fisica subnucleare, nucleare e astroparticellare e fisica applicata e, in tale qualità, promuove le necessarie attività di ricerca e sviluppo in tali ambiti ed in campi pratici ed interdisciplinari;
- INFN ha sviluppato conoscenze e competenze tecnologiche nel campo della microelettronica per Fisica delle Alte Energie e applicazioni correlate;
- LFoundry mantiene una posizione rilevante come uno dei siti produttivi di primaria importanza per i sensori di immagine CMOS ed offre funzionalità di alto volume, nonché tecnologie diversificate come metallizzazione con rame e caratteristiche di backside che differenziano il sito di Avezzano da altri stabilimenti e lo rende il sito ideale per accompagnare la transizione dalla fase di ricerca e sviluppo alla fase di produzione in volumi per la prossima generazione di sensori di immagine CMOS e di altre tecnologie, ivi compresi Analog-Mixed signals e smartcard..
- INFN e LFoundry desiderano impegnarsi in un rapporto strategico su nuove applicazioni "*Silicon CMOS*" per il perseguimento di valutazioni continue su progetti di sviluppo comuni, che unisce sia le Parti sia il rispettivo know-how per sostenere i piani di sviluppo tecnologico di entrambi.

#### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:

#### **1. Scopo della Collaborazione.**

1.1 Le Parti intendono avviare una collaborazione in relazione ad attività di Ricerca e Sviluppo (R&D) con riferimento ad aree tecnologiche inerenti la microelettronica per la Fisica delle Alte Energie e relative applicazioni.

## **2. Oggetto della Collaborazione.**

2.1 Le Parti intendono collaborare nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo congiunti per la realizzazione di prodotti tecnologici. Tale collaborazione può comprendere la formazione nonché la promozione di eventi per creare opportunità di implementazione della tecnologia. Le Parti hanno facoltà di avviare collaborazioni anche con altri soggetti o entità, a condizione che, ciascuna di esse non utilizzi la Proprietà Intellettuale e/o il (Background) Know-How pre-esistente e/o la Foreground IP dell'altra Parte nell'ambito dei predetti rapporti di collaborazione con Terzi, e che vengano rispettati gli obblighi previsti dall'Accordo di Riservatezza (di seguito "NDA") sottoscritto tra le Parti in data 20 novembre 2014.

2.2 Le Parti possono sottomettere richieste congiunte per l'ottenimento di finanziamenti da parte di enti esterni, attraverso la predisposizione di proposte congiunte di ricerca e sviluppo da presentare ad enti finanziatori locali, nazionali o internazionali.

2.3 La fornitura commerciale di dispositivi da produrre in volumi avverrà a seguito di pubblica gara d'appalto, indetta da INFN, alla quale LFoundry potrà partecipare. Nello Statement of Work (di seguito SOW), come definito nel successivo Articolo 5.1, verrà definita la modalità con la quale LFoundry, qualora non fosse aggiudicataria della pubblica gara d'appalto, eventualmente si farà carico di fornire assistenza nel trasferimento dell'attività produttiva, al soggetto aggiudicatario della gara.

## **3. Comitato Congiunto**

3.1 Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo, le Parti si impegnano ad istituire un Comitato Congiunto, composto da due membri dell'INFN e da due membri di LFoundry. Tali membri sono nominati da ciascuna delle Parti e comunicati all'altra parte entro 60 giorni dalla firma del presente Accordo.

3.2 Il Comitato Congiunto dovrà:

- (i) Redigere un allegato tecnico contenente una descrizione dettagliata delle attività da svolgere dalle Parti ai sensi del presente Accordo con riferimento alle aree tecnologiche di microelettronica per la Fisica delle Alte Energie ed applicazioni correlate;
- (ii) Definire un piano di lavoro su base annuale;
- (iii) Definire gli accordi di collaborazione tecnica in base al successivo Articolo 5;
- (iv) Condurre le consultazioni come da successivo articolo 7.2.4;
- (v) Monitorare l'attività del presente Accordo e approvare le relazioni periodiche.

3.3 Il Comitato Congiunto si riunirà con cadenza trimestrale, anche attraverso tele/video conferenza, e sarà coordinato da un membro dell'INFN.

## **4. Personale**

4.1 Al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi del presente Accordo, in linea con gli accordi tecnici tra le Parti e previa specifica approvazione di ciascuna Parte, il personale di INFN impegnato in un dato progetto potrà avere accesso ai laboratori di LFoundry e, allo stesso modo, il personale di LFoundry impegnato in un progetto potrà accedere ai laboratori di INFN. Il personale di ciascuna Parte autorizzato ad accedere ai laboratori dell'altra Parte per l'esecuzione delle attività di collaborazione nell'ambito del presente Accordo, avrà l'obbligo di rispettare i regolamenti disciplinari e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro della controparte, nonché le norme relative alla segretezza della Proprietà Intellettuale.

## 5. Formalizzazione della Collaborazione

5.1 Qualsiasi collaborazione di natura tecnica tra le Parti in relazione al presente Accordo dovrà essere formalizzata tramite un accordo scritto, denominato **SOW**, contenente i diritti e le responsabilità delle Parti, ivi compresi eventuali impegni finanziari.

5.2 Le attività di collaborazione di cui al precedente Articolo 5.1., potranno essere attivate esclusivamente dopo la sottoscrizione, da parte dei rappresentanti debitamente autorizzati da entrambe le Parti, di ciascun SOW.

## 6. Riservatezza

6.1 Il presente Accordo e la natura delle attività svolte tra le Parti sono destinate a rimanere riservate e soggette a tutte le disposizioni di cui all'NDA. Ogni forma di pubblicità o comunicato stampa dovrà essere preventivamente concordato per iscritto da entrambe le Parti.

## 7. Proprietà Intellettuale

7.1 Ciascuna Parte è e rimarrà proprietaria, senza alcuna limitazione, del proprio **"Know-How pre-esistente (Background)"**; per Background dovrà intendersi qualsiasi informazione e/o conoscenza, diverse da quelle create e/o sviluppate nell'ambito delle attività congiunte definite attraverso uno specifico SOW, di proprietà di ciascuna Parte prima della conclusione del presente Accordo e/o del relativo SOW o risultante da attività condotte al di fuori del campo di applicazione del presente Accordo o che siano state create e/o sviluppate indipendentemente e/o al di fuori dalle attività svolte nel presente Accordo, nonché i diritti d'autore o i diritti relativi a informazioni e relative applicazioni per il rilascio di brevetti per invenzione, disegni e modelli, novità vegetali, certificati complementari o altre forme di tutela analoghe.

7.2 Le Parti disciplineranno l'utilizzo del rispettivo **Background** e del **Foreground IP**, in ciascun SOW sottoscritto tra le Parti. Per **Foreground IP** si intende qualsiasi informazione e/o conoscenza, anche se non soggette a privativa, brevettata o brevettabile, sviluppata o creata nell'ambito del presente Accordo o dei relativi SOW. In ciascuno degli SOW, le Parti dovranno indicare il **Background** e la **Foreground IP** utilizzati nel progetto a cui si riferisce lo SOW. La **Foreground IP** sarà di proprietà della Parte che l'ha generata, salvo che per quella generata congiuntamente regolata come al successivo Articolo 7.3.

7.3 La proprietà ed i diritti connessi, ivi inclusi i diritti commerciali, relativi a qualsiasi **Foreground IP** sviluppata congiuntamente da INFN ed LFoundry (la **"Foreground IP Congiunta"**) saranno negoziati in buona fede dalle Parti e regolati da un accordo separato, tenendo conto dell'apporto inventivo delle Parti.

## 8. Validità e Durata.

8.1 Il presente Accordo avrà efficacia dalla data di sottoscrizione di entrambe le parti e rimarrà valido per due (2) anni salvo recesso anticipato di una delle Parti in accordo con le previsioni del successivo Articolo 8.2.

8.2 Ciascuna delle Parti può recedere dal presente Accordo tramite comunicazione scritta inviata all'altra Parte con un preavviso di almeno tre (3) mesi. La risoluzione dell'Accordo non

pregiudica i diritti e gli obblighi di una delle Parti relativamente ad offerte vincolanti o obblighi riconosciuti ed approvati da una delle Parti prima della data di recesso.

8.3 Nonostante quanto stabilito ai precedenti Articoli 8.1 e 8.2, gli obblighi di riservatezza sopravvivranno alla risoluzione o alla scadenza del presente Accordo per il "Periodo di Sopravvivenza (*Survival Period*) stabilito nell'NDA.

8.4 Alla scadenza dell'Accordo, lo stesso potrà essere rinnovato previo accordo tra le Parti.

## 9. Termini e condizioni generali

### 9.1 Comunicazioni

Qualunque comunicazione o altro avviso tra le Parti dovrà essere effettuato per iscritto, in lingua italiana ed inviato attraverso posta raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi di seguito indicati o a indirizzi diversi indicati da ciascuna delle Parti.

LFOUNDRY S.R.L.	
Indirizzo	Via A. Pacinotti, 7 - 67051 Avezzano (AQ)
Numero di telefono	+39-0863-4231
Email	<a href="mailto:lfoundry@pec.it">lfoundry@pec.it</a>
Attenzione	Dr. Fabrizio Vittorio Famà

Istituto Nazionale Fisica Nucleare	
Indirizzo	Via Enrico Fermi , 40 - 00044 Frascati (Roma)
Numero di telefono	+39-06-94031
Email	<a href="mailto:affarigenerali@pec.infn.it">affarigenerali@pec.infn.it</a>
Attenzione	Direzione Servizi per le Ricerca

### 9.2 Contraenti Indipendenti

Nessuna disposizione del presente Accordo configura o deve essere interpretata in modo da configurare tra le Parti alcun rapporto di rappresentanza, di agenzia, di partenariato o di subordinazione. Nessuna delle Parti ha il diritto o il potere di impegnare l'altra Parte su qualsiasi questione o assumere alcun obbligo per conto dell'altra, senza la previa autorizzazione scritta della Parte interessata, sottoscritta da un proprio rappresentante debitamente autorizzato.

### 9.3 Modifiche

Qualunque modifica o variazione apportata all'Accordo dovrà essere formulata per iscritto e, quindi, sottoscritta da un rappresentante debitamente autorizzato di ciascuna Parte per essere valida.

### 9.4 Cessione

Le Parti non potranno cedere o altrimenti disporre dei propri diritti ai sensi del presente Accordo senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

### 9.5 Costi e Spese

Ciascuna Parte sosterrà i propri costi e spese (ivi incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le spese legali) sostenuti in relazione alla negoziazione, predisposizione,



esecuzione e attuazione del presente Accordo. Nessun pagamento di somme di denaro potrà avvenire tra le Parti in relazione al presente Accordo, ad eccezione di eventuali pagamenti specificamente previsti e concordati in ciascun SOW o in eventuali accordi regolanti la Foreground IP Congiunta.

#### 9.6 Legittimità

. Tutte le attività di collaborazione avviate dalle Parti sono soggette alla disponibilità di fondi interni, a prescindere dalla possibilità per le Parti di accedere a fondi esterni di cui al precedente Articolo 2.2. Le Parti sottoscrivono il presente Accordo consapevoli che dallo stesso non scaturiscono impegni economico-finanziari di alcun genere salvo quanto espressamente previsto in ciascun SOW di cui al precedente Articolo 5.

#### 9.7 Risoluzione delle Controversie

Il presente Accordo sarà regolato dalle leggi italiane.

Qualsiasi reclamo, domanda e/o controversia derivanti da o relativi al presente Accordo, o alla sua validità, esecuzione, prestazione o violazione, dovrà essere risolta amichevolmente tra le Parti.

Qualora tali reclami, domande e/o controversie non possano essere risolte amichevolmente entro trenta (30) giorni, ciascuna Parte riconosce irrevocabilmente e concorda sul fatto che il Tribunale di Roma sarà il foro esclusivamente competente a risolvere qualsiasi controversia o reclamo di qualunque natura derivanti da o in qualsiasi modo relativi al presente Accordo, ai termini dello stesso o a qualsiasi violazione dell'Accordo o dei suoi termini.

**LFOUNDRY S.r.l.**

**Istituto Nazionale Fisica Nucleare**

Firma \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Nome : \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Titolo: \_\_\_\_\_

Titolo: \_\_\_\_\_